



STATUTO

del Comune di
San Giovanni Valdarno





Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 (Denominazione e funzioni del comune).....	5
Art. 2 (Finalità).....	5
Art. 3 (Territorio e sede).....	6
Art. 4 (Stemma e gonfalone).....	6
TITOLO II.....	7
LO STATUTO E I REGOLAMENTI.....	7
Art. 5 (Statuto).....	7
Art. 6 (Regolamenti).....	8
Art. 7 (Conflitto di attribuzioni).....	8
TITOLO III.....	9
GLI ORGANI ISTITUZIONALI.....	9
Capo I GLI ORGANI DEL COMUNE.....	9
Art. 8 (Organi del comune).....	9
Capo II.....	9
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	9
Art. 9 (Il Consiglio comunale).....	9
Art. 10 (Funzioni, prerogative e diritti dei Consiglieri).....	10
Art. 11 (Convalida degli eletti, decadenza e dimissioni dei Consiglieri).....	11
Art. 12 (Presidente del Consiglio).....	11
Art. 13 (Elezione del Presidente del Consiglio).....	12
Art. 14 (Ufficio di presidenza).....	13
Art. 15 (Gruppi consiliari).....	13
Art. 16 (Commissioni consiliari permanenti).....	14
Art. 17 (Poteri delle commissioni permanenti).....	15
Art. 18 (Commissioni speciali).....	15
Art. 19 (Convocazione del Consiglio).....	16
Art. 20 (Validità delle sedute e votazioni).....	16
Art. 21 (Pubblicità delle sedute).....	17
Art. 22 (Diritti degli Assessori).....	17
Capo III.....	17
IL SINDACO.....	17
Art. 23 (Ruolo e funzioni).....	17
Art. 24 (Rappresentanza e coordinamento).....	18
Art. 25 (Il Vice Sindaco).....	18



Art. 26 (Poteri d'ordinanza)	19
Art. 27 (Indirizzi generali di governo)	19
Art. 28 (Mozione di sfiducia)	20
Capo IV	20
LA GIUNTA COMUNALE	20
Art. 29 (Nomina e composizione della Giunta e sostituzione degli Assessori)	20
Art. 30 (Competenze della Giunta)	20
Art. 31 (Distribuzione delle competenze e organizzazione dei lavori)	21
Capo V	23
SPESE ELETTORALI E TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI	23
Art. 32 (Norme sulle spese elettorali)	23
Art. 33 (Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti)	23
TITOLO IV	25
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI GARANZIA	25
Capo I	25
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	25
Art. 34 (Soggetti e forme della partecipazione)	25
Art. 35 - Pubblicità degli atti e delle informazioni	25
Art. 36 (Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi)	26
Art. 37 (Albo delle associazioni)	27
Art. 38 (Interrogazioni delle associazioni rivolte al Sindaco)	27
Art. 39 (Consulte comunali)	27
Art. 40 (Consultazioni popolari generali)	27
Art. 41 (Consigli di quartiere)	28
Capo II	28
IL DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE E IL REFERENDUM	28
Art. 42 (Il bilancio partecipativo)	28
Art. 43 (Istanze e petizioni e richiesta Consiglio Comunale aperto)	29
Art. 44 Trattazione della petizione con richiesta di convocazione del Consiglio comunale	29
Art. 45 (Proposte di iniziativa popolare)	30
Art. 46 (Referendum di iniziativa popolare)	30
Art. 47 (Esito ed effetti del referendum di iniziativa popolare)	30
Art. 48 (Atti e materie esclusi dall'iniziativa popolare)	30
Capo III	31
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	31
Art. 49 (Azione suppletiva)	31



Art. 50 (Procedimento amministrativo)	31
Art. 51 (Semplificazione dell'azione amministrativa).....	32
TITOLO V	33
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	33
Art. 52 (Organizzazione degli uffici e dei servizi).....	33
Art. 53 (Stato giuridico del personale).....	34
Art. 54 (Funzioni e responsabilità della dirigenza).....	34
Art. 55 (Altre funzioni di direzione)	35
Art. 56 (Valutazione del personale con compiti di direzione)	35
Art. 57 (Incarichi di coordinamento)	36
Art. 58 (Uffici e unità operative speciali)	36
Art. 59 (Segretario comunale)	36
Art. 60 (Vice Segretario comunale)	37
Art. 61 (Conferenza permanente dei dirigenti)	37
Art. 62 (Personale a contratto)	38
TITOLO VI.....	39
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	39
Capo I.....	39
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	39
Art. 63 Servizi comunali.....	39
Art. 64 (Istituzioni)	39
Art. 65 (Aziende speciali).....	40
Art. 66 (Nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali).....	40
Art. 67 (Società per azioni o a responsabilità limitata)	41
Art. 68 (Commissione consiliare permanente di controllo)	41
Capo II.....	42
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI	42
Art. 69 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni).....	42
Art. 70 (Collaborazione tra comune e provincia di Arezzo)	42
Art. 71 (Convenzioni)	42
Art. 72 (Consorzi)	42
Art. 73 (Accordi di programma)	43
Art. 74 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni)	43
TITOLO VII	44
GESTIONE PATRIMONIALE ECONOMICO-FINANZIARIA	44
E CONTABILITÀ	44
Art. 75 (Finanza comunale)	44
Art. 76 (Programmazione finanziaria)	44



Art. 77 (Revisione economico-finanziaria).....	44
Art. 78 (Regolamento di contabilità)	45
Art. 79 (Entrate Comunali)	45
Art. 80 (Conservazione e gestione del patrimonio)	45
Art. 81 (Appalti e Contratti)	45
Art. 82 (Il sistema dei controlli).....	46
TITOLO VIII.....	47
NORME FINALI E TRANSITORIE	47
Art. 83 (Entrata in vigore dello statuto)	47
Art. 84 (Revisione dello statuto).....	47



PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e funzioni del comune)

1. La comunità locale di San Giovanni Valdarno, che la costituzione della Repubblica riconosce come soggetto di autonomia, costituisce un ente, denominato "Città di San Giovanni Valdarno".
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ambientale, sociale, economico, civile e culturale.
3. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi dettati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà Statutaria e in quella regolamentare.
4. Il Comune rivendica per sé uno specifico ruolo nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art. 2 (Finalità)

1. Il comune ispira il suo indirizzo politico e amministrativo alle finalità della costituzione repubblicana e dei suoi valori fondanti, delle leggi dello Stato, nonché ai principi generali dello statuto della regione Toscana e della carta europea delle autonomie locali; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, di buon andamento e d'imparzialità; organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione; promuove, nell'ambito dei propri poteri, azioni politiche e interventi amministrativi volti a determinare condizioni di pari opportunità tra donna e uomo.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui attraverso il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali e religiose, favorendo l'integrazione nella società sangiovese di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono e lavorano nel territorio del comune;
 - b) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - c) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - d) tutela conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio e del diritto universale all'acqua potabile, attraverso la garanzia dell'accesso dei cittadini alla risorsa;



- e) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale con la partecipazione attiva dell'associazionismo;
 - f) promozione della funzione sociale e sostegno all'associazionismo ed al volontariato sociale per un'effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita organizzativa, amministrativa, economica e sociale del comune.
4. Il comune, al fine di contribuire allo sviluppo della pacifica convivenza tra i popoli, opera per stabilire forme e rapporti di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali.

Art. 3 (Territorio e sede)

1. I confini territoriali del comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.
2. Gli organi del comune si riuniscono nelle sedi indicate dal regolamento del Consiglio.

Art. 4 (Stemma e gonfalone)

1. Sono concessi al Comune di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo uno stemma ed un gonfalone come di seguito descritti:
 - Stemma: d'argento al San Giovanni Battista al naturale su campagna di verde fiorita. Ornamenti esteriori da Città.
 - Gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro "Città di San Giovanni Valdarno". Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette dorate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
2. Il comune può apporre il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e sui documenti pubblici. Il regolamento del Consiglio disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.
3. È fatto divieto di riprodurre lo stemma o il gonfalone per fini commerciali o nelle competizioni elettorali. Il comune può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del Consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.



TITOLO II

LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art. 5 (Statuto)

1. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e della legge statale di attuazione dell'art.117, secondo comma, lettera P della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del Comune di San Giovanni Valdarno sono disciplinate da appositi regolamenti nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione conformemente a quanto previsto dagli artt.114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione.

Lo Statuto stabilisce altresì i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, e i criteri generali in ordine alla forma di collaborazione tra Comuni e Province e in materia di partecipazione popolare del decentramento, dell'accesso dei cittadini alla informazione e ai procedimenti amministrativi, nonché alle norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso differenziati.

2. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Possono avanzare al Consiglio Comunale proposte di modifica dello statuto il Sindaco, ognuna delle commissioni consiliari permanenti e ciascun Consigliere.

4. Le modalità e le procedure per la revisione dello statuto sono definite dal regolamento del Consiglio, nel rispetto delle norme statutarie. Il regolamento disciplina altresì la composizione e le modalità di funzionamento della speciale commissione consiliare a cui è rimessa ogni proposta di modifica dello statuto, perché esprima motivato parere al Consiglio; tra i compiti della commissione è compreso quello di indicare le ulteriori modifiche statutarie e regolamentari che si rendano necessarie per il coordinamento formale e per la coerenza sostanziale delle norme, a seguito dell'eventuale approvazione consiliare delle modifiche proposte.

5. Una proposta di revisione dello statuto che sia stata respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fino all'elezione del nuovo Consiglio, fatti salvi gli obblighi di legge.

6. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. È compito degli organi esecutivi, secondo le rispettive competenze, curare la pubblicazione e la diffusione del testo dello statuto, sia in sede di prima adozione, sia dopo ogni modifica.



Art. 6 (Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto, i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio presenti alla seduta, fatte salve le particolari procedure e le speciali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto.
2. Le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dalla Legge.
3. Con le procedure e le maggioranze previste dalla legge, sono approvati:
 - a) il regolamento del Consiglio, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, le modalità di presentazione e di esame delle proposte di modifica dello statuto, l'elezione del Presidente, i diritti di iniziativa dei Consiglieri, il funzionamento delle commissioni consiliari e le risorse ad esse attribuite, i rapporti tra gli organi, le forme di consultazione della popolazione da parte del comune, gli istituti della partecipazione popolare e della valorizzazione delle libere forme associative, le altre materie indicate dallo statuto;
 - b) il regolamento sui diritti di iniziativa popolare e sui referendum;
 - c) il regolamento generale per la disciplina del procedimento amministrativo e dei diritti dei cittadini all'informazione e all'accesso ai documenti dell'amministrazione.
4. Il regolamento del Consiglio individua le categorie di regolamenti per i quali è richiesto, prima dell'approvazione, il loro deposito per quindici giorni presso la segreteria dell'ente, al fine di favorire la partecipazione alla loro definizione dei soggetti di cui all'art.34, comma due, mediante la presentazione di osservazioni e memorie. Il regolamento individua altresì le modalità con le quali viene dato avviso al pubblico dell'avvenuto deposito. I regolamenti indicati al comma due sono soggetti a questa speciale procedura.
5. I regolamenti approvati dal Consiglio comunale sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, fatti salvi i tempi diversi imposti dalla legge.

Art. 7 (Conflitto di attribuzioni)

1. In caso di incertezza di attribuzioni, spetta al Consiglio deliberare, conformemente allo statuto, la ripartizione delle competenze tra gli organi resa necessaria dall'entrata in vigore di normative emanate dalla comunità europea, dallo stato e dalla regione.
2. Le deliberazioni di cui al comma uno hanno natura regolamentare e i provvedimenti dell'ente sono assunti nel rispetto delle relative disposizioni.
3. Il costante adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove normative e prioritariamente la redazione e l'adeguamento dei regolamenti di attuazione dello statuto sono assicurati dalla



Conferenza dei dirigenti. Tale Commissione, in questa funzione, riceve l'indirizzo dall'ufficio di presidenza e dal Presidente del Consiglio e ad esso riferisce del proprio operato almeno una volta l'anno.

TITOLO III

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 (Organi del comune)

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 (Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è espressione della comunità locale, che lo elegge, riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
Esso è dotato di autonomia amministrativa e funzionale secondo la disciplina contenuta nell'apposito regolamento che non necessita del controllo preventivo di legittimità.
2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge. La legge determina altresì la misura base dell'indennità di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. L'indennità di presenza può essere trasformata in indennità di funzione.
3. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. Il Consiglio è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo del comune e del potere di controllo sull'attuazione dell'indirizzo.
4. Le norme relative alla composizione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri, e alla loro durata in carica, sono stabilite dalla legge e dallo statuto.



5. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 10 (Funzioni, prerogative e diritti dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Ogni Consigliere è responsabile dei voti che esprime sugli atti approvati dal Consiglio. È esente da responsabilità chi non abbia partecipato alla votazione, o si sia astenuto, o abbia espresso voto contrario, o abbia fatto risultare a verbale il proprio dissenso.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, subito dopo che il Consiglio comunale abbia assunto la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio.

I Consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazioni.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dalle istituzioni del comune, gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle informazioni e sugli atti ottenuti.

6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. I Consiglieri possono essere delegati dal Sindaco a svolgere le funzioni di cui all'art. 30.

Le modalità ed i limiti di applicazione di questa norma sono specificati nel regolamento di cui all'art.6.

9. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, la carica di Consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o direttamente controllate.

10. La condotta dei Consiglieri comunali deve essere conforme al dovere di onorabilità, intesa come rispetto della legge, del decoro dell'istituzione, dei principi etici fondamentali e dell'immagine del Comune. Ogni comportamento, anche nella sfera extraistituzionale, che possa ledere il prestigio o la dignità dell'organo consiliare o della pubblica amministrazione, è ritenuto incompatibile con l'esercizio del mandato.



11. Il Consiglio comunale, anche su proposta del Sindaco o di un terzo dei suoi componenti, può valutare situazioni di particolare gravità che compromettano l'onorabilità di un proprio membro e adottare appositi atti di censura o segnalazione agli organi competenti.

Art. 11 (Convalida degli eletti, decadenza e dimissioni dei Consiglieri)

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio Comunale, come suo primo atto, procede alla convalida degli eletti. Non si procede alla convalida dell'eletto che sia stato nel frattempo nominato Assessore; in sua vece è convalidato Consigliere il primo dei non eletti della relativa lista, il quale ha diritto di prendere immediatamente parte ai lavori del Consiglio.

2. I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti. Il Consiglio comunale accerta e delibera la decadenza di un Consigliere su parere dell'ufficio di presidenza, con la procedura e con la speciale maggioranza stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Un Consigliere che assuma la carica di Assessore decade automaticamente dalla carica di Consigliere a partire dal momento in cui firma l'accettazione della nomina, ed è sostituito dal primo dei non eletti della lista di cui ha fatto parte.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono fatte pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. Esse devono essere assunte al Protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 12 (Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti, elegge al suo interno il proprio Presidente. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità e le funzioni. Esso garantisce lo scrupoloso rispetto della legge, dello statuto e del regolamento consiliare, allo scopo di favorire l'efficace svolgimento dei lavori del Consiglio e delle commissioni e il corretto esercizio sia dei diritti dei Consiglieri che delle funzioni di governo.

2. Spetta in particolare al Presidente del Consiglio:

- a) presiedere il Consiglio e ordinarne i lavori;
- b) convocare il Consiglio e definirne l'ordine del giorno;
- c) mantenere i rapporti con il Sindaco e con la Giunta al fine di assicurare che gli atti di iniziativa degli organi esecutivi di competenza del Consiglio siano esaminati e discussi nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dallo statuto e dal regolamento del Consiglio;



- d) dar corso alle richieste dell'esecutivo di applicare a determinati atti la procedura d'urgenza o di convocare d'urgenza il Consiglio, quando non ostino le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;
 - e) mantenere i rapporti con le commissioni consiliari attraverso i loro presidenti; assegnare ad esse, secondo le rispettive competenze, gli atti di iniziativa dell'esecutivo o dei Consiglieri; coordinare la loro attività e favorire l'esame degli atti nei tempi e secondo le procedure regolamentari;
 - f) convocare il Consiglio ogni volta che la legge o lo statuto, ovvero vincoli o condizioni derivanti da precedenti atti amministrativi, impongano l'assunzione obbligatoria di determinati atti entro tempi stabiliti;
 - g) presiedere l'ufficio di presidenza del Consiglio;
 - h) promuovere, d'intesa con l'ufficio di presidenza, la redazione e il costante aggiornamento dei regolamenti di attuazione dello statuto;
 - i) assicurare l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
 - j) indice referendum.
3. Il Presidente del Consiglio e l'ufficio di presidenza svolgono le loro funzioni avvalendosi di personale e di risorse finanziarie assegnati secondo le modalità definite dal regolamento del Consiglio.
4. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta Municipale verranno inviate in elenco al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 13 (Elezione del Presidente del Consiglio)

1. Qualora i presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i quattro quinti dei Consiglieri assegnati ad esclusione del Sindaco, presentino al Consiglio un documento di intesa istituzionale sul funzionamento del Consiglio e sui rapporti tra gli organi che contenga proposte nominative in ordine alle due cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene mediante un unico voto per alzata di mano su tale documento. Le proposte di nomina si intendono accolte se il documento è approvato da almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio.
2. Nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al comma uno, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono eletti con unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato. Risultano eletti rispettivamente alla carica di Presidente e di Vice Presidente i due candidati che, nell'ordine, abbiano riportato più voti. A parità di voti tra i primi due candidati, è eletto Presidente il più anziano d'età.
3. Non possono essere eletti alla carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio il Sindaco e quei Consiglieri che alle ultime elezioni siano stati candidati a Sindaco.



4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. In assenza di entrambi, subentra nelle funzioni il Consigliere anziano. È definito Consigliere anziano quel Consigliere, non candidato a Sindaco, che alle ultime elezioni abbia conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
5. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio nella sua prima seduta d'insediamento fino all'avventura elezione del Presidente e del Vice Presidente. Inoltre lo convoca e lo presiede ogni volta che tali cariche risultino congiuntamente vacanti, per dimissioni o altra causa, fino all'elezione dei successori.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, della carica di Presidente del Consiglio, il Consiglio è convocato per eleggere il sostituto in una data compresa tra il decimo e il quindicesimo giorno posteriore a quello in cui si è verificata la vacanza.

Art. 14 (Ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dal vice Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai presidenti dei gruppi consiliari.
2. L'ufficio di presidenza ha funzioni consultive, ed è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco, per programmare i lavori del Consiglio, avendo riguardo, in via prioritaria, alle esigenze dell'esecutivo relative alla definizione degli ordini del giorno delle sedute e al calendario delle adunanze delle commissioni e del Consiglio, valutando le richieste di applicazione delle procedure d'urgenza e quelle riguardanti la convocazione delle sessioni speciali del Consiglio, e vigilando sul rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.
L'ufficio di presidenza coadiuva inoltre il Presidente del Consiglio quando occorra interpretare le norme procedurali che regolano l'attività del Consiglio.
Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Il Sindaco può delegare un altro componente della Giunta a partecipare in sua vece alle riunioni dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza è considerato a tutti gli effetti commissione consiliare permanente.

Art. 15 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale.



I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di due componenti se originati da diversa collocazione politica dei Consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato. I Consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

Nessun Consigliere può aderire a più di un Gruppo consiliare.

Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture e attrezzature di supporto anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta comunale, nonché l'elenco delle determinazioni dei dirigenti dei servizi.

La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo sono libere durante tutto il corso del mandato; la costituzione e l'adesione decorrono dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

2. Ciascun gruppo, nei tempi definiti dal regolamento del Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente del gruppo, il cui nominativo è immediatamente reso noto per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco, nonché al Segretario del comune per le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dallo statuto o dal Regolamento del Consiglio Comunale ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa. Con le stesse modalità è data immediata notizia anche di ogni avvicendamento nell'incarico.

Mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario del comune, ciascun Presidente di gruppo può delegare, temporaneamente o stabilmente, un altro Consigliere del suo gruppo a ricevere le comunicazioni.

3. Il Sindaco, in accordo con il Presidente del Consiglio, adotta le determinazioni necessarie a garantire ai gruppi la disponibilità delle strutture e dei servizi indispensabili al loro funzionamento, avendo riguardo anche alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 16 (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze secondo le norme del regolamento del Consiglio, con deliberazione adottata nella seduta successiva all'insediamento.

2. Le commissioni sono composte in proporzione all'entità numerica dei gruppi, secondo i criteri definiti dal regolamento del Consiglio.

3. I gruppi consiliari, entro venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma uno, designano i componenti delle commissioni e ne comunicano i nomi al Presidente del Consiglio.



L'ufficio di presidenza è competente a coordinare le designazioni dei gruppi per rendere conforme ai criteri indicati dal regolamento la composizione delle commissioni. La deliberazione con la quale il Consiglio nomina i componenti di ciascuna commissione è approvata con voto palese nella seduta immediatamente successiva alla conclusione dei lavori dell'ufficio di presidenza.

4. Ciascuna commissione, come suo primo atto, procede alla nomina del Presidente. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

5. Ogni Consigliere, escluso il Sindaco e il Presidente del Consiglio, fa parte almeno di una commissione e può partecipare, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni di cui non è membro.

6. Ogni commissione può chiedere che il Sindaco o un Assessore partecipi, con funzione referente, ai propri lavori.

7. Il regolamento del Consiglio definisce le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

8. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta Municipale verranno inviate in elenco ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 17 (Poteri delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, hanno poteri di proposta al Consiglio e seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione comunale.

2. Tutte le proposte della Giunta al Consiglio, nonché le proposte di deliberazione dei singoli Consiglieri, devono essere previamente inviate al Presidente del Consiglio per il loro inoltro immediato alle commissioni competenti.

Sono eccezionalmente escluse da tale inoltro alle commissioni le proposte per le quali il Sindaco richieda motivatamente la procedura d'urgenza. Le commissioni esprimono il loro parere entro il termine tassativamente indicato dal regolamento del Consiglio; trascorso inutilmente il termine, le proposte vengono esaminate dal Consiglio prive di tale parere.

3. Le commissioni, al fine di acquisire le informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni, possono svolgere consultazioni e indagini conoscitive, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale del comune e quello delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

Art. 18 (Commissioni speciali)

1. Quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.



2. Con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici comunali, quando ne siano richiesti, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni e i documenti in loro possesso, a pena di provvedimento disciplinare.

3. Le commissioni di cui ai commi uno e due sono istituite con criteri di proporzionalità tra i gruppi, secondo le norme del regolamento del Consiglio, che ne disciplina anche le modalità di funzionamento. Possono esser chiamati a far parte di esse, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni o esterni al comune. Tali commissioni riferiscono al Consiglio comunale i risultati dei loro lavori mediante rapporto formale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

Art. 19 (Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete anche la compilazione dell'ordine del giorno, sentito l'ufficio di presidenza. La convocazione del Consiglio per la sua prima adunanza dopo le elezioni spetta al Sindaco: essa si tiene in una data non posteriore a dieci giorni da quella di convocazione, e la convocazione è disposta non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'avviso di convocazione delle sedute e il relativo ordine del giorno è notificato al domicilio eletto tramite PEC istituzionale o alla residenza dei Consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, con avviso consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. In caso d'urgenza, anche su richiesta del Sindaco, possono essere iscritti all'ordine del giorno argomenti aggiuntivi, il cui elenco è consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Quando la convocazione sia chiesta per iscritto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il regolamento del Consiglio prevede la convocazione del Consiglio anche in sessioni speciali, di cui definisce gli scopi, le modalità di svolgimento e le speciali procedure.

6. La documentazione relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei gruppi consiliari e di ciascun Consigliere, nei tempi e nei modi definiti dal regolamento del Consiglio, a cura del Segretario comunale.

Art. 20 (Validità delle sedute e votazioni)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono valide se ad esse partecipa la metà dei Consiglieri assegnati, oltre al Sindaco.



2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza diversa. Non sono computati tra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.
3. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 21 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politica e sociale, e negli altri casi previsti dallo statuto e dal regolamento, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, e sentito l'ufficio di presidenza, può convocare il Consiglio in seduta aperta e concedere diritto di parola ai cittadini partecipanti.

Art. 22 (Diritti degli Assessori)

1. I membri della Giunta partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di parola e di proposta su ogni argomento posto in discussione, ma non sono computati ai fini della validità delle sedute del Consiglio e non hanno diritto di voto.

Capo III

IL SINDACO

Art 23 (Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità, è responsabile dell'Amministrazione Comunale e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini e delle cittadine che la compongono.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale o in quella immediatamente successiva il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.



5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive dal Segretario Comunale.
6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
10. Il Sindaco informa la popolazione, utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione, u situazioni di pericolo per calamità naturali o per la sicurezza. Quando lo ritenga opportuno crea organismi di coordinamento, ai quali chiama a partecipare i rappresentanti e le rappresentanti degli enti e degli uffici che possano contribuire alla soluzione dei problemi.

Art. 24 (Rappresentanza e coordinamento)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (fermi restando i suoi poteri di intervento in materia previsti nei casi di emergenza indicati dalla legge), gli orari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa coi responsabili e le responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e delle utenti.

Art. 25 (Il Vice Sindaco)

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso



del Sindaco tutte le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 26 (Poteri d'ordinanza)

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini e delle cittadine, di norme di legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Adotta altresì i medesimi atti in caso di situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti emettendo ordinanze, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 27 (Indirizzi generali di governo)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.



Art. 28 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica quando il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
3. La mozione è votata per appello nominale ed è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applicano le disposizioni di legge sullo scioglimento del Consiglio e sulla nomina del commissario.

Capo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 (Nomina e composizione della Giunta e sostituzione degli Assessori)

1. La Giunta municipale è composta dal Sindaco e dagli Assessori.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina gli altri componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco; tale decreto reca in calce, per accettazione, le firme degli Assessori nominati. Delle nomine, il Sindaco dà comunicazione ufficiale al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, al momento della presentazione del documento sugli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco non può nominare Assessore chi non abbia i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
4. Nel procedere alle nomine il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi.
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti e gli affini del Sindaco, sino al terzo grado civile.
6. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più componenti della Giunta e procedere alla loro sostituzione dandone motivata motivazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art.30 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune per l'attuazione degli indirizzi di governo presentati dal Sindaco ed approvati dal Consiglio. Ha funzioni di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio e ad esso riferisce annualmente sull'attività svolta.
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Ad essa competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze che le leggi, lo



statuto e i regolamenti attuativi dello statuto assegnano al Sindaco, al Segretario comunale e ai dirigenti.

3. Spetta inoltre alla Giunta:

- a) attuare gli indirizzi amministrativi espressi dal Sindaco;
- b) adottare gli atti necessari a dare esecuzione ai deliberati del Consiglio;
- c) vigilare sulla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio nei tempi stabiliti dalla legge;
- d) approvare, fatte salve le competenze del Consiglio, le intese e gli accordi sulle materie demandate alla contrattazione decentrata dalle norme in vigore, definiti con il concorso dei dirigenti, che siano stati negoziati con le confederazioni e con le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali;
- e) tenere i rapporti con la cittadinanza, procedere alle consultazioni della popolazione del comune e garantire adeguata informazione sulle attività e i programmi dell'amministrazione.
- f) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta, in caso d'urgenza, può deliberare variazioni di bilancio. L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, ed è caratterizzata da tempi non compatibili con quelli della convocazione del Consiglio. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Le deliberazioni della Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo consiliari e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 31 (Distribuzione delle competenze e organizzazione dei lavori)

1. Il Sindaco, con proprio decreto, può ripartire tra i singoli Assessori, per motivi di funzionalità, le materie di intervento amministrativo e le proprie competenze, incaricando ciascuno di seguire determinati settori organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l'impegno a riferire e a discutere le opportune proposte di intervento, a curare l'esatta esecuzione delle decisioni di Giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche di rilevanza esterna, che gli siano stati attribuiti. Copia dei decreti sulla distribuzione delle competenze è trasmessa al Presidente del Consiglio.

2. La Giunta si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco oppure, in assenza di questi, del Vicesindaco. In assenza di entrambi, convoca e presiede l'organo un altro Assessore designato dal Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco. Spetta al Sindaco decidere quali dipendenti, oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può altresì invitare alle riunioni di Giunta il collegio dei revisori dei conti, gli amministratori incaricati della gestione di servizi pubblici, esperti e consulenti.



4. Le riunioni della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo.
5. Le votazioni della Giunta si svolgono in forma palese. Le deliberazioni sono valide quando vengano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della sua attività



Capo V

SPESE ELETTORALI E TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI

Art. 32 (Norme sulle spese elettorali)

1. Al momento del deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, è fatto obbligo a ciascun candidato e a ciascuna lista di presentare alla segreteria del comune una dichiarazione preventiva in ordine alle spese per la campagna elettorale a cui gli interessati intendono vincolarsi tenendo conto dei limiti e delle tipologie previsti dalle leggi.

Gli stessi soggetti sono altresì tenuti:

- a) alla presentazione della dichiarazione di rendiconto ove devono essere analiticamente riportati e documentati i finanziamenti e contributi raccolti con le modalità previste dalle leggi vigenti e le spese effettivamente sostenute e documentate,
- b) ovvero, alla presentazione di dichiarazione negativa in ordine alle stesse.

A tale obbligo sono tenuti anche i candidati non eletti.

Le dichiarazioni devono essere presentate, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Presidente del Consiglio Comunale. Sia le dichiarazioni preventive che i rendiconti sono affissi all'albo pretorio, per i tempi stabiliti dal regolamento del Consiglio nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Il regolamento del Consiglio stabilisce i contenuti delle dichiarazioni e dei rendiconti di cui al comma uno e gli eventuali documenti da allegare;

individua anche l'ufficio preposto alla raccolta della documentazione, al controllo di essa e alla eventuale predisposizione dei moduli su cui devono essere effettuate le dichiarazioni e i rendiconti.

3. È fatto obbligo al Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio, di dare adeguata informazione agli elettori sui nomi dei candidati che non abbiano presentato nel tempo stabilito la dichiarazione preventiva o il rendiconto di cui al comma uno.

Art. 33 (Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti)

1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del Consiglio e della Giunta è tenuto a rendere pubbliche:

- a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione o della nomina e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi di qualsiasi natura, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni e le quote di società, l'esercizio di funzioni di amministratore, di revisore o di Sindaco di società;
- b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino la non



appartenenza a società segrete.

2. Il regolamento del Consiglio stabilisce le forme e i tempi secondo cui il Presidente del Consiglio rende pubbliche le situazioni patrimoniali e associative dichiarate da ciascun eletto, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato nei tempi stabiliti agli obblighi di cui al comma uno. Nel regolamento sono definiti, oltre alla proroga concessa ai ritardatari per mettersi in regola, anche i diritti della difesa.

3. Il Consiglio comunale, preso atto delle inadempienze agli obblighi di cui al comma uno accertate dal Presidente a carico di un Consigliere, lo revoca da tutti gli incarichi esterni conferitigli dall'ente se la nomina è di sua competenza, ovvero impegna il Sindaco a revocarlo o a escluderlo da ogni nomina a incarichi esterni, in forza del suo potere di indirizzo sulle nomine di competenza del Sindaco.

4. Se le inadempienze di cui al comma uno sono commesse da un membro della Giunta, quest'ultimo può essere revocato dal Sindaco senza obbligo di altra motivazione.



TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI GARANZIA

Capo I

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34 (Soggetti e forme della partecipazione)

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, nelle forme e nei modi definiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, come espressione del diritto della comunità a concorrere all'esercizio delle funzioni proprie degli organi elettivi dell'ente.

2. In relazione al rilievo delle questioni e agli interessi di volta in volta coinvolti, il diritto di partecipazione è riconosciuto:

- a) agli iscritti nelle liste elettorali del comune;
- b) agli elettori di cui alla lettera a), e agli altri residenti nel comune, compresi gli stranieri e gli apolidi;
- c) ai soggetti di cui la lettera b) e a coloro che siano contribuenti dell'Ente a qualsiasi titolo

3. Il comune, prima di adottare atti di particolare rilievo che riguardino l'intera comunità, o rioni o frazioni, o specifiche categorie, o interessi diffusi, procede alla consultazione degli interessati e degli uffici competenti per materia. Le consultazioni possono avvenire:

- a) in forma diretta, mediante assemblee, o questionari, o sondaggi di opinione, o espressioni di voto da parte dei cittadini;
- b) in forma indiretta, attraverso l'acquisizione di pareri dei rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e culturali, ovvero, quando esistano, delle consulte comunali di cui all'art.39.

4. Il potere di promuovere consultazioni è attribuito dal regolamento agli organi dell'ente, avendo riguardo alle competenze loro assegnate dalla legge e dallo statuto. Il regolamento può altresì stabilire che determinati atti siano soggetti a consultazione obbligatoria.

Art 35 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.

1. Tutti gli atti e le informazioni dell'Amministrazione Comunale sono accessibili, secondo i principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa sull'accesso civico, il diritto di accesso e Open data. L'accesso può essere limitato per motivi di riservatezza e negli altri casi previsti specificatamente dalla normativa.

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Comune, delle Aziende autonome e speciali e dei gestori dei pubblici servizi.

3. Il diritto delle cittadine e dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, in ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle



modalità stabilite dal Regolamento, con le quali sono determinati i Dirigenti che, nell'ambito delle loro competenze, hanno di dovere di assicurarne l'esercizio.

4. La Giunta Comunale assicura alle cittadine ed ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

5. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

6. L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito ogni informazione necessaria alle cittadine e ai cittadini per poter esercitare il proprio diritto di accesso civico generalizzato, pubblicando le informazioni obbligatorie, e indicando le modalità organizzative per ulteriori accessi.

Art.36 (Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi)

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutte le cittadine e i cittadini, singole o singoli od associate e associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione delle cittadine e dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Art 37 (Albo delle associazioni)

1. Al fine di valorizzare le libere forme associative, il comune istituisce l'albo delle associazioni.
2. Possono iscriversi all'albo tutte le associazioni, operanti in ambito comunale, che siano organizzate secondo i principi della democrazia e che abbiano finalità compatibili con quelle che la costituzione e le leggi assegnano al comune.
3. Le iscrizioni all'albo e le cancellazioni sono deliberate dalla Giunta comunale. L'albo è tenuto dal Segretario comunale o da un suo delegato, che è anche responsabile del procedimento.
4. Le norme del regolamento, che disciplinano la gestione dell'albo, i requisiti e le modalità di iscrizione e le procedure per la revisione, determinano anche la sua eventuale suddivisione in sezioni.
5. Il comune, nell'assicurare agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, l'accesso alle sue strutture e ai suoi servizi, concede la priorità alle associazioni iscritte all'albo comunale.

Art. 38 (Interrogazioni delle associazioni rivolte al Sindaco)

1. Le organizzazioni e le associazioni iscritte all'albo di cui all'art 37 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte per chiedere ragione di decisioni e comportamenti specifici assunti dall'amministrazione, ovvero per conoscere gli intendimenti di essa in ordine a determinate questioni.
2. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

Art. 39 (Consulte comunali)

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte per settore o per tema, composte da rappresentanti di tutte le organizzazioni e le associazioni operanti in quel settore o attive su quel tema, che risultino iscritte all'albo di cui all'art. 37.
 2. Le consulte hanno funzioni consultive, di proposta e di controllo sugli indirizzi dell'ente.
 3. Appositi regolamenti disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle consulte.
- Ciascuno di essi può altresì stabilire che determinati atti, generali o settoriali, siano sottoposti, secondo modalità e tempi definiti, al preventivo parere obbligatorio della rispettiva consulta, e che l'organo deliberante sia tenuto a motivare le decisioni adottate in difformità ai pareri da essa espressi.

Art. 40 (Consultazioni popolari generali)

1. Il Consiglio comunale può promuovere consultazioni popolari generali, con atto approvato dalla maggioranza dei componenti, quando ritenga che prima di decidere su questioni di particolare rilievo per la vita della comunità, sia opportuno acquisire il parere dei soggetti di cui all'art.34, comma due, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. La consultazione popolare generale consiste in una o più domande a cui sia possibile dare chiare risposte alternative, o esprimenti un preciso ordine di preferenza.



3. L'atto con il quale è indetta la consultazione popolare generale indica i soggetti a cui è rivolta tra quelli compresi dall'art. 34, comma due, e contiene le norme regolamentari per il suo ordinato e corretto svolgimento, ovvero rinvia, in quanto applicabili, a quelle parti del regolamento che disciplinano lo svolgimento dei referendum di iniziativa popolare.

Sono in ogni caso garantiti:

- a) la segretezza del voto;
- b) i diritti delle minoranze consiliari ad essere rappresentate nel comitato organizzatore, a nominare propri rappresentanti nei seggi per tutte le operazioni di voto e a verificare i risultati complessivi;
- c) il diritto di informazione della comunità;
- d) la parità di diritti tra le diverse posizioni e la piena libertà di propaganda elettorale.

Art.41 (Consigli di quartiere)

Al fine di aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, vengono istituiti i Consigli di Quartiere. Le norme relative alla loro elezione, ai loro compiti ed al loro funzionamento sono descritte in un apposito regolamento redatto ed approvato cura del Consiglio Comunale

Capo II

IL DIRITTO D'INIZIATIVA POPOLARE E IL REFERENDUM

Art.42 (Il bilancio partecipativo)

1. Il Comune di San Giovanni Valdarno individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.
2. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise sono quindi strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza e all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza
3. Il Comune di San Giovanni Valdarno si impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti partecipati, anche e soprattutto attraverso l'individuazione di figure di collaborazione, facilitazione e mediazione espressamente finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte relative all'utilizzo ed alle finalità di quota o quote di bilancio.
4. Il diretto coinvolgimento dei cittadini alla definizione delle priorità permette, inoltre, di attribuire valore partecipativo al bilancio e, nello stesso tempo, sottolinea ed amplifica il concetto fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini, garantendo l'applicazione del principio democratico nelle scelte operative relative alle priorità comunitarie e ai bisogni condivisi e quindi riconosciuti come collettivi.



5. Allo scopo di garantire l'attuazione concreta della partecipazione il comune si dota entro dodici mesi del regolamento per l'applicazione del Bilancio partecipativo, tale da assicurare la massima rappresentanza della comunità, il diritto di definire le priorità da inserire nel bilancio di previsione del Comune e sulla sua possibile destinazione.

Art. 43 (Istanze e petizioni e richiesta Consiglio Comunale aperto)

1. I soggetti di cui all'art. 34, comma due, possono rivolgere al Sindaco istanze individuali o petizioni collettive sottoscritte nei modi indicati dal regolamento, per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di pubblica utilità o per attivare l'iniziativa dell'ente su una determinata questione.

2. Ad un'istanza individuale, ovvero ad una petizione sottoscritta da un numero di aventi diritto inferiore a cento il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. Qualora una petizione, riguardante materie generali o di competenza dell'amministrazione Comunale, intenda richiedere che l'argomento in oggetto della stessa venga discusso pubblicamente in un Consiglio Comunale aperto, tale richiesta deve essere esplicitamente affermata nell'oggetto della petizione e dovrà essere indirizzata oltre che al Sindaco anche al Presidente del Consiglio.

La stessa dovrà recare un numero di firme uguale o superiore **a duecentocinquanta**.

I promotori possono eventualmente richiedere un parere preventivo, non vincolante, all'Ufficio Segreteria sulla ammissibilità della petizione stessa

Le firme devono essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione. Ogni firma deve essere accompagnata dalla indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro capacità alla sottoscrizione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Le firme dei sottoscrittori della petizione richiedente la convocazione del Consiglio comunale, devono essere altresì autenticate ai sensi di legge. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

Per le petizioni con richiesta di convocazione del Consiglio Comunale aperto, la durata massima della raccolta firme è stabilita in 90 (novanta) giorni. Per tale motivo, l'avvio della raccolta firma dovrà essere protocollato.

Art. 44 Trattazione della petizione con richiesta di convocazione del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio al ricevimento della petizione la inoltra immediatamente all'ufficio competente che entro 20 (venti) giorni dal ricevimento provvederà alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei sottoscrittori e ne comunicherà l'esito al Presidente del Consiglio.

Nelle more della verifica di cui sopra, il Presidente avvia una fase istruttoria nella quale verranno consultati i promotori della petizione: che sono convenzionalmente ritenuti tali i primi cinque



firmatari di essa. Lo stesso provvederà ad acquisire eventuali pareri tecnici e ritenuta la proposta ammissibile convocherà entro 30 giorni dal ricevimento iniziale, l'Ufficio di presidenza per la calendarizzazione del Consiglio Comunale. Qualora sia intenzione del Consiglio Comunale accogliere in tutto o in parte la petizione, esso adotta, ovvero impegna la giunta ad adottare, gli atti conseguenti.

Art. 45 (Proposte di iniziativa popolare)

1. I soggetti di cui all'art .34, comma due, possono presentare, affinché siano adottate dagli organi competenti del comune, proposte:

- a) di nuovi regolamenti o di nuovi atti amministrativi;
- b) di modifica di atti o di regolamenti esistenti.

Art. 46 (Referendum di iniziativa popolare)

1. I soggetti di cui all'art 34, comma due, possono richiedere, in un numero non inferiore al quattro per cento del loro totale, l'indizione di un referendum consultivo; per la disciplina del quale si rimanda all'approvazione di apposito regolamento.

Art. 47 (Esito ed effetti del referendum di iniziativa popolare)

1. I referendum di iniziativa popolare sono validi se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. L'abrogazione, la richiesta di abrogazione, ovvero di l'adozione, di norme o di atti risulta accolta se il numero delle risposte affermative al quesito referendario, validamente espresse, supera il numero delle risposte negative; altrimenti è respinto.
2. L'esito del referendum è proclamato dal Presidente del Consiglio entro ventiquattro ore dal termine dei conteggi e delle verifiche.
3. Il Consiglio e la Giunta, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla volontà popolare.

Art. 48 (Atti e materie esclusi dall'iniziativa popolare)

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:
 - a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
 - b) elezioni;
 - c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) gestione del personale;
 - e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;
 - f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.



2. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum sul medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che sia terminato il mandato amministrativo.
3. Non è ammessa l'iniziativa popolare per l'adozione di provvedimenti o di regolamenti tendenti a negare o a limitare i diritti della persona e del cittadino.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 (Azione suppletiva)

1. Ciascun elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune anche in sede civile e penale. Nel caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in giudizio anche in un secondo momento, ha aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 50 (Procedimento amministrativo)

1. Il comune svolge la propria attività amministrativa nel rispetto della legge e dello statuto e secondo i principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità, semplicità, tempestività.

2. Il regolamento di cui all'art.6, disciplina tra l'altro:

- a) i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti cartacei, elettromagnetici, foto-cinematografici, e di qualunque altra specie;
- b) lo svolgimento del procedimento amministrativo, specificando per ciascun tipo le unità organizzative competenti all'istruzione e alla definizione, l'autorità competente all'emanazione finale dell'atto, i termini entro i quali il procedimento deve essere concluso, l'obbligo di motivazione del provvedimento;
- c) la determinazione del responsabile del procedimento. Quando non sia determinato in base alla legge o al regolamento, esso è individuabile nel funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio competente o, in mancanza, del dirigente di settore;
- d) le comunicazioni agli interessati dell'avvio del procedimento, nei casi in cui non sussistano particolari ragioni di celerità;
- e) i criteri di individuazione dei soggetti, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, che a norma di legge devono essere informati dell'inizio del procedimento, ovvero che hanno facoltà di intervenire in esso prendendo visione degli atti relativi o presentando memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare;
- f) le procedure di accordo con gli interessati, preventive alla definizione dell'atto, nei casi in cui gli effetti si riflettano su diritti soggettivi e interessi legittimi, e in quanto l'amministrazione possa



legittimamente ricorrere ad esse. Possono essere conclusi anche accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche, col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;

g) le procedure e le forme, ed eventualmente anche i tempi, con cui sono predeterminati e resi pubblici i criteri e le modalità in base ai quali l'amministrazione concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone e ad enti pubblici e privati.

Art. 51 (Semplificazione dell'azione amministrativa)

1. In tutti i casi previsti dalla legge, i settori, gli uffici e i servizi del comune, per i procedimenti di loro competenza:

- a) promuovono l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione da parte dei cittadini;
- b) acquisiscono d'ufficio gli atti e i documenti già in possesso dell'amministrazione, e accertano d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente, o altra pubblica amministrazione, è tenuta a certificare;
- c) acquisiscono d'ufficio i pareri di organi consultivi e le valutazioni tecniche che in base alla legge devono essere espresse da organi o enti appositi;
- d) predispongono appositi moduli, con le relative istruzioni per la compilazione e le informazioni sull'iter, per tutti i procedimenti amministrativi che si attivano su domanda dei cittadini.

2. Il regolamento di cui all'art.6, individua tra i dirigenti e i funzionari del comune quelli che hanno il potere di indire una conferenza dei servizi per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero di partecipare ad una conferenza dei servizi indetta da altra amministrazione.



TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 52 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in osservanza dei criteri generali d'organizzazione determinati, con apposito provvedimento consiliare. Il personale ad essi assegnato opera con professionalità al servizio dei cittadini e risponde del proprio operato agli organi dell'ente. Nell'attuazione di tali principi i dirigenti, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti, dispongono l'impiego delle risorse con razionalità economica e perseguono l'elevazione dei livelli di produttività.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile e adattabile ai compiti assegnati alla struttura dai programmi dell'ente. Il relativo regolamento, in particolare:

- a) stabilisce che gli uffici e i servizi si articolano in unità organizzative secondo i criteri di cui al comma uno;
- b) può ordinare gli uffici e i servizi entro le strutture organizzative verticali di massima dimensione, rappresentate dai settori;
- c) individua le strutture organizzative orizzontali di massima dimensione, denominate aree funzionali, costituenti l'insieme di più settori tra loro integrabili in relazione ai singoli programmi e progetti obiettivo, ai servizi erogati e alle attività svolte;
- d) assicura la mobilità del personale, secondo i programmi e i compiti stabiliti dall'ente;
- e) prevede che ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, sia preposto un responsabile che risponda dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- f) assicura che ad ogni livello di responsabilità sia garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento del compito assegnato;
- g) definisce la responsabilità del personale per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati assegnati e favorisce la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei programmi di lavoro delle diverse articolazioni organizzative.

3. La dotazione organica del personale, approvata dal competente organo, prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale secondo i criteri definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del comma due, lettera d).



4. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali è disposta con atto del Sindaco, nel rispetto delle norme vigenti.

5. I criteri di organizzazione del lavoro del personale comunale sono definiti, nel quadro degli indirizzi e delle prescrizioni generali espressi dal Sindaco o dalla Giunta, dalla conferenza permanente dei dirigenti, nel rispetto dei principi di cui al comma uno.

L'assegnazione dei compiti al personale di ciascuna unità organizzativa compete al responsabile dell'ufficio o del servizio, che tiene conto delle indicazioni espresse dal dirigente di settore.

6. L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione e di aggiornamento professionale, riferiti in particolare all'evoluzione delle tecniche di programmazione e di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari, avendo anche presente il perseguimento di uguali opportunità di carriera tra donna e uomo.

Art. 53 (Stato giuridico del personale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di carattere collettivo nazionale o decentrato.

2. La legge, il regolamento ed il contratto collettivo nazionale disciplinano, secondo le rispettive competenze, l'accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori e i diritti ad essa connessi secondo le norme vigenti.

Art. 54 (Funzioni e responsabilità della dirigenza)

1. Alla direzione dei settori e al coordinamento delle aree funzionali sono preposti dipendenti con qualifica dirigenziale.

2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino



di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.”

3. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

5. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nella normativa.

6. Le modalità di sovrintendenza tra le competenze dei dirigenti e quelle del Segretario comunale sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità, particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 55 (Altre funzioni di direzione)

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi dirigere gli uffici e i servizi loro assegnati, coadiuvare il dirigente nella definizione dei programmi di lavoro, controllare lo svolgimento dei compiti attribuiti alle unità organizzative del proprio ufficio o servizio, rilasciare i pareri tecnici, esprimere proposte al dirigente sia sull'assetto organizzativo che sull'organizzazione del lavoro dei propri uffici o servizi.

Art. 56 (Valutazione del personale con compiti di direzione)

1. L'operato del dirigente è valutato dal Sindaco, sentita la Giunta, secondo le procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione ai programmi realizzati e agli obiettivi conseguiti. Nel caso in cui tale valutazione evidenzi manifeste incapacità di direzione o di realizzazione dei programmi deliberati dall'ente, il Sindaco provvede all'adozione delle necessarie od



opportune misure revocatorie previste dalla vigente normativa, fatta salva l'assunzione di ogni ulteriore azione a tutela delle ragioni dell'ente.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono valutati dal rispettivo dirigente, secondo le procedure definite dal regolamento.

Art. 57 (Incarichi di coordinamento)

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può conferire incarichi di coordinamento di aree funzionali ai dirigenti, per periodi determinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali incarichi sono finalizzati al conseguimento di obiettivi o all'attuazione di programmi tramite il raccordo fra più settori e/o altre unità organizzative.

2. L'eventuale rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato, che comprende anche la valutazione analitica dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento delle funzioni di coordinatore.

3. È ammessa la revoca anticipata dell'incarico, con provvedimento motivato, in presenza di risultati inadeguati rispetto agli obiettivi fissati, ovvero nel caso in cui siano nel frattempo venuti meno i presupposti e le condizioni che avevano determinato il conferimento dell'incarico.

4. L'incarico comporta l'attribuzione di una indennità di funzione, che cessa alla conclusione o alla revoca di esso.

Art. 58 (Uffici e unità operative speciali)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina il potere di istituire uffici o unità operative speciali che per la natura delle loro funzioni non fanno parte di alcun settore o area funzionale, nonché la relativa competenza.

2. Tra gli uffici o le unità operative speciali di cui primo comma possono essere compresi quelli che assicurano il controllo economico interno di gestione, la segreteria degli organi di governo, l'informazione e le pubbliche relazioni, la verifica dell'efficienza dei provvedimenti amministrativi intersettoriali, le attività di supporto in campo giuridico e programmatico.

3. Per l'elaborazione e l'attuazione di programmi a termine e di progetti obiettivo, possono essere istituiti uffici, servizi, gruppi di studio e di ricerca, unità operative speciali, per un periodo determinato. L'atto istitutivo ne definisce la composizione, la durata e il funzionamento, secondo prescrizioni dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 59 (Segretario comunale)

1. Al Segretario Comunale spettano le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente, ovvero affidategli dal Sindaco sulla base degli stessi.



Art. 60 (Vice Segretario comunale)

1. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Può essere conferita al vice Segretario la responsabilità di unità organizzativa, nonché di uno o più uffici o unità operative speciali, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 61 (Conferenza permanente dei dirigenti)

1. Per l'esercizio integrato delle competenze dei diversi settori e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e per progetti, è istituita la conferenza permanente dei dirigenti.
2. Il Segretario comunale convoca la conferenza, anche su richiesta del Sindaco o di uno o più dirigenti, e la presiede. È in facoltà del Sindaco partecipare ai lavori della conferenza quando ne abbia richiesto la convocazione.
3. Nel rispetto delle competenze assegnate dallo statuto agli organi elettivi, al Segretario comunale e ai singoli dirigenti, spetta alla conferenza, nell'ambito delle disposizioni recate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi:
 - a) assicurare che la gestione amministrativa dell'ente sia rispondente agli indirizzi e alle direttive emanati dagli organi elettivi;
 - b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più settori e più aree funzionali;
 - c) stabilire i modi della collaborazione tra settori diversi dell'amministrazione, compresa l'istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali;
 - d) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi, sui programmi e i progetti di rilievo intersettoriale;
 - e) assumere le decisioni di rilievo intersettoriale in ordine all'organizzazione dell'attività lavorativa dell'ente, nei limiti delle norme vigenti e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dagli altri organi;
 - f) verificare lo stato della gestione dei servizi e degli uffici, anche ai fini del coordinamento;
 - g) esprimere proposte e pareri sulle deliberazioni che concernono la pianta organica e l'assegnazione del personale ai vari uffici e servizi.
 - h) provvedere agli adeguamenti regolamentari.
4. Spetta in particolare alla conferenza dei dirigenti, e sulla base degli indirizzi e delle disposizioni definiti dal Sindaco e dalla Giunta, predisporre gli atti programmatici di cui agli artt. 72 e 73, nonché gli altri piani e programmi intersettoriali e generali richiesti dalle norme vigenti e dagli atti di indirizzo del Consiglio.



Spetta altresì alla Conferenza dei Dirigenti, e sulla base del piano degli obiettivi stabiliti dalla Giunta, formulare la proposta di piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali.

5. Il funzionamento della conferenza e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, che può prevedere ulteriori competenze rimesse a tale organo collegiale.

Art. 62 (Personale a contratto)

1. Il regolamento può prevedere che il comune, per il perseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.



TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 63 Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, nell'ambito delle competenze non riservate dalle normative comunitarie, nazionali o regionali ad altri soggetti, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela delle cittadine e dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi

Art. 64 (Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale o economica, il Consiglio comunale può istituire organismi strumentali del comune, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale, con l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consiglio comunale costituisce un'istituzione con deliberazione in cui sono indicati il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale.
Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e per la gestione, che determina tra l'altro:
 - a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
 - b) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi, nonché le indennità loro spettanti;
 - c) le competenze del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del direttore dell'istituzione, e i reciproci rapporti;
 - d) le modalità con cui il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi programmatici dell'istituzione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali;



e) le forme di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte degli organi del comune.

3. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. Esso è nominato o mediante pubblico concorso, o con contratto a termine, o scegliendolo fra i dipendenti del comune che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

4. L'istituzione può svolgere la sua attività avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe alle proprie.

Art. 65 (Aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Consiglio comunale può istituire aziende speciali dotate di personalità giuridica, ovvero assumere partecipazioni azionarie in aziende speciali a prevalente capitale pubblico.

2. Le aziende speciali uniformano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale. Esso disciplina:

a) gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi elettivi del comune, tra cui sono comunque compresi il bilancio annuale e la relazione con la quale gli organi dell'azienda danno conto dei risultati della gestione;

b) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi;

c) le competenze del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del direttore e del collegio dei revisori dei conti; i rapporti reciproci; la durata in carica degli organi;

d) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'azienda;

e) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica della gestione aziendale da parte degli organi del comune.

Art. 66 (Nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione e dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti con proprio atto dal Consiglio comunale.

2. Le nomine sono disposte dal Sindaco entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del mandato dei componenti da sostituire, tenendo conto in via non esclusiva delle candidature presentate per iscritto da chi aspiri alla nomina, secondo criteri di trasparenza e pubblicità.

3. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco procede alle nomine assicurando, in ciascuno dei consigli da rinnovare, una rappresentanza ad entrambi i sessi.

4. È in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale.



Nel provvedere alle relative sostituzioni, il Sindaco opera secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

5. Il Sindaco informa delle nomine e ne dà motivazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva, e di ciascun membro del Consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale indica i requisiti e il curriculum. Anche delle revoche è data comunicazione e motivazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

7. Il Presidente dell'istituzione e quello dell'azienda speciale sono nominati dai rispettivi consigli di amministrazione.

8. Agli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali si applicano le norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti; in caso di loro inadempienza, il Sindaco è tenuto a disporre la revoca.

Art. 67 (Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

7. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Art. 68 (Commissione consiliare permanente di controllo)

1. È costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.



2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengano agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della Commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

Capo II

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 69 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il comune stabilisce rapporti con gli altri comuni e con le province limitrofe per promuovere le forme associative e di cooperazione più appropriate, tra quelle previste dalla legge, per la gestione in comune di attività, di servizi e di funzioni.

Art. 70 (Collaborazione tra comune e provincia di Arezzo)

1. Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma a quegli atti di programmazione della provincia alla cui formazione abbia partecipato con poteri di proposta.
2. Il comune collabora con la provincia, sulla base di programmi e di progetti concordati, per la realizzazione di attività e di opere di rilevante interesse provinciale.

Art. 71 (Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 72 (Consorzi)

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.



4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 73 (Accordi di programma)

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso. 3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 74 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni)

1. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.



TITOLO VII

GESTIONE PATRIMONIALE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 75 (Finanza comunale)

1. Il Comune, nel quadro della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria. Essa è assicurata sia con risorse proprie che con trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva del comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalla legge.

Art. 76 (Programmazione finanziaria)

1. Il Comune programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. A tale scopo la Giunta predispone e adotta, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e il piano degli investimenti.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la politica di programmazione tenendo conto delle risorse finanziarie che risultano acquisibili e definisce gli obiettivi della propria azione, coordinati con gli strumenti programmatori dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.

Art. 77 (Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione della gestione economico finanziaria è svolta dal collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio comunale con le procedure e con le modalità stabilite dalla legge.
 2. La revisione è volta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il collegio dei revisori ha diritto di ricevere gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio, di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, del comune.
 3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge. Esso verifica inoltre l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficacia e di efficienza istituiti, nell'ambito del controllo economico interno.
 4. Nell'ambito della sua funzione di collaborazione con il Consiglio comunale, il collegio dei revisori fornisce dati e indicazioni tecniche, su richiesta dell'organo o del suo Presidente o di singoli Consiglieri.
- D'intesa con il Presidente del Consiglio, il collegio ha la facoltà di partecipare a sedute del Consiglio per riferire su specifici argomenti.



Art. 78 (Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme di registrazione delle operazioni economico finanziarie e di rilevazione contabile. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e i rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo economico interno e la revisione.

Art. 79 (Entrate Comunali)

1. I Regolamenti delle entrate comunali disciplinano, nei limiti imposti dalla legge, le procedure per l'applicazione dei tributi comunali, delle tasse, delle concessioni, delle contribuzioni e delle altre entrate patrimoniali.
2. La gestione delle entrate tributarie è disciplinata in modo, da assicurare omogeneità nelle relative procedure di accertamento e riscossione.

Art. 80 (Conservazione e gestione del patrimonio)

- 1 La gestione del patrimonio avviene nel rispetto dei vigenti principi generali in materia di contabilità e gestione patrimoniale.
- 2 Con appositi Regolamenti vengono individuati i Servizi dell'Ente responsabili della conservazione degli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà comunale.
Tali Servizi provvedono all'aggiornamento annuale degli inventari a seguito dei fatti gestionali aventi rilevanza patrimoniale, ed alla rilevazione degli ammortamenti d'esercizio come da normativa vigente.
3. L'inventario dei beni immobili dell'Ente individua le categorie di beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, nonché quelli di valore culturale, storico ed artistico.
4. Lo stato patrimoniale del Rendiconto riporta le risultanze degli inventari aggiornate al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. Le norme per la corretta conservazione, custodia, utilizzazione e valorizzazione dei beni patrimoniali sono contenute in opportuni Regolamenti, a cui si rimanda anche per la regolamentazione dell'alienazione e dell'affidamento a terzi in locazione o concessione di beni facenti parte del Patrimonio disponibile dell'Ente.

Art. 81 (Appalti e Contratti)

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.



2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione della o dal responsabile del procedimento di spesa.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente individuato con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 82 (Il sistema dei controlli)

1. Con apposite norme regolamentari, secondo le specifiche competenze, il Consiglio e la Giunta definiscono ruoli e modalità operative di svolgimento dei controlli previsti da norme di legge.

2. Sussistono le seguenti categorie di controllo:

a) **CONTROLLO STRATEGICO E DI QUALITÀ:**

- Il controllo strategico verifica il grado di attuazione delle scelte strategiche dell'Ente, tenendo conto delle attività d'indirizzo esercitate dal Consiglio Comunale.
- Il controllo di qualità verifica sia il rispetto di livelli standard di qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale e dai gestori di servizi pubblici; sia il grado di soddisfazione dell'utenza che fruisce dei servizi pubblici erogati dall'Amministrazione Comunale e dai gestori esterni anche attraverso l'impiego di metodologie di customer satisfaction.

b) **CONTROLLO DI GESTIONE:**

Il controllo di gestione è di supporto al processo di pianificazione e programmazione dell'Ente, attraverso il monitoraggio dell'andamento dell'attività e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali.

c) **CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE:**

Il controllo di regolarità, garantisce la legittimità, regolarità e concretezza dell'azione amministrativa con il fine di contribuire a rendere omogenei eventuali comportamenti difforni tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti e migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto collaborativo.

d) **IL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE**

Il controllo delle partecipate definisce regole e procedure omogenee per il monitoraggio e il presidio degli enti partecipati.

e) **IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Il controllo degli equilibri finanziari verifica dell'andamento della situazione economico- finanziaria del Comune allargato alle società partecipate ed ai relativi organismi strumentali.



TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 (Entrata in vigore dello statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all'Albo Pretorio del Comune. Entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio.
2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, lo statuto sostituisce le norme previgenti con esso incompatibili.

Art. 84 (Revisione dello statuto)

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata prima di un anno dalla data in cui è stata respinta. Se viene ulteriormente rigettata, non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il Consiglio Comunale che l'ha esaminata.
3. Ogni cittadina o cittadino può assumere l'iniziativa di modifica dello Statuto, depositando presso l'apposita Commissione Consiliare proposte di emendamento e avere notizia del parere espresso sulle sue proposte dalla Commissione stessa.